Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 gennaio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 20 *novembre* 1958

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CIPRIANI Arrigo di Adimaro, classe 1921, distretto militare Firenze, da Carmignano, sottotenente fanteria complemento, 9° reggimento fanteria — Facente parte del personale che rientrava al fronte partecipava volontariamente alla difesa a fuoco organizzata dal comandante del complesso 186 - tradotta 176849, che costringeva il nemico alla fuga lasciando sul terreno alcuni morti. — Larissa-Lamia, 4 aprile 1943.

LONGO Fortunato di Guglielmo, classe 1919, distretto militare Padova, caporal maggiore, 4ª base, tradotte Mestre, complesso 186 — Addetto al complesso 186 della tradotta 176849, durante un attacco avversario nel tratto Larissa-Lamia partecipava efficacemente alla difesa a fuoco, organizzata dal comandante del complesso 186 che costringeva il nemico alla fuga, lasciando sul terreno alcuni morti — Larissa-Lamia, 4 aprile 1943

LONGO Angelo di Giacinto, classe 1907, da Trapani, distretto militare Reggio Calabria, sottotenente artiglieria complemento, 4ª base, tradotte Mestre, complesso 186 — Comandante del complesso 186 della tradotta 176849 durante un attacco nemico, nel tratto Larissa-Lamia, organizzava assieme ad altri due suoi colleghi una difesa a fuoco che costringeva l avversario alla fuga lasciando sul terreno alcuni morti. — Larissa-Lamia, 4 aprile 1943.

(6943)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1958.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1957 riguardante la determinazione del contingente dei salariati temporanei addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1957 58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1957, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 104, concernente la determinazione in una sola unità, classificabile alla 1ª categoria, del contingente dei salariati temporanei, addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1957-58;

Considerato che, per effetto della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sono stati assegnati al Ministero dell'industria e del commercio n. 3 (tre) ex dipendenti della Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.), da assumere nel suddetto contingente, a decorrere dal 1° maggio 1958, rispettivamente nella 1ª categoria (una unità) e nella 3ª categoria (due unità);

Ritenuta, quindi, la necessità di modificare i limiti numerici del contingente in questione, per il periodo dal 1° maggio 1958 al 30 giugno 1958 compreso;

Decreta:

A modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1957, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 104, per il periodo dal 1° maggio 1958 al 30 giugno 1958 compreso, il contingente dei salariati temporanei, addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del Commercio, è stabilito in 4 (quattro) unità, di cui 2 (due), pari al 50%, classificabili nella 1ª categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1958
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n* 343

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1958.

Ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1955, col quale è stata ricostituita la Commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa per il triennio 1958-1961;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli Enti interessati in base ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art 18 e dell'art. 20 citati;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della Commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

1. Fragomeni dott. Alfredo, direttore generale della Cooperazione e, in sua vece, Bongiovanni dott. Gaetano;
2. Landini dott. Costanzo, membro effettivo, e Godano dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
3. Americo dott. Luigi, membro effettivo, e Panusa dott. Giorgio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
4. Gentile dott. Luigi, membro effettivo, e Matteini dott. Ettore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
5. Spanò dott. Guido, membro effettivo, e Bambini dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
6. Bamonte dott. Antonio, membro effettivo, e Binelli dott. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
7. Belgiorno dott. Alberico, membro effettivo, e Mocci dott. Antonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;
8. Brugnola dott. Umberto, membro effettivo, e De Maio dott. Pasquale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
9. Bazzuoli dott. Giovanni, membro effettivo, e De Muro dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
10. Nicoletti dott. Domenico, membro effettivo, e Balsamo dott. Ferdinando, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
11. Lattari dott. Francesco, membro effettivo, e D'Amato dott. Nicola, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

12. De Pascale dott. Michele, membro effettivo, e Ricciardi dott. Bonaventura, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'alimentazione;

13. Menghi sen. avv. Vincenzo, Viglione avv. Riccardo, Malfettani dott. Livio, Stendardo avv. Teodorico, D'Angelo avv. Antonino, Cerreti on. Giulio, Grazia on. Verenin, Di Giovanni sen. Edoardo, Gaeta avv. Oscar, Ricciuti avv. Federico, membri effettivi; Chiarini on. Egidio, Bruno avv. Federico, Labadessa prof. Rosario, Mondini dott. Ermanno, Avezzù avv. Ardiccio, Bardi Orazio, Farina rag. Libero, Franceschelli Vincenzo, Marchini dott. Sergio, Visani dott. Lino, membri supplenti, in rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14. Grava sen. avv. Carlo, membro effettivo, e Buonanno ing. Riccardo, membro supplente, quali esperti in rappresentanza delle associazioni che non posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la Commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperiti: Fantini prof. Oddone, professore ordinario dell'Università di Roma; Angiolillo dott. Alberto, consigliere di Stato; Cesaroni dottor Paolo, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della Commissione centrale per le cooperative, del relativo Comitato e della Commissione per lo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione è così costituita:

Agrò dott. Gaetano, direttore della segreteria; Sani dott. Giulio, Nuzzo dott. Vittorio e Bochicchio dott. Vincenzo, componenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1958
Registro n. 5 foglio n. 182

(6891)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1958.

Riduzione del numero degli esemplari delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288, relativo al riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1957 concernente le nuove norme relative alle denunce ed ai benestare alla importazione e alla esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000;

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1958, n. 133, relativo all'utilizzo ritardato dei benestare UIC-Import;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 7 del decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, relativo al riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione, è sostituito dal seguente:

Le denunce e benestare bancari sono compilati in cinque esemplari, contrassegnati da numeri progressivi, che devono essere firmati dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato e dalla banca emittente.

L'esemplare contrassegnato con il numero 5 è trattenuto dalla banca emittente; gli altri quattro esemplari sono consegnati dalla banca all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato che, all'atto dell'importazione o esportazione della merce, deve presentarli debitamente completati alla dogana competente.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati dei modelli *A* Import e *A* Esport con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuato gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il n. 4; trasmette agli uffici competenti per l'ulteriore seguito, gli esemplari contrassegnati con i numeri 1, 2 e 3, nonchè la copia della fattura munita del timbro doganale.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce l'inoltro previsto dal comma precedente al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico e comunque non oltre i termini di validità dei modelli *A* Import e *A* Esport.

Art. 2.

Il testo dell'art. 4 del decreto Ministeriale 23 novembre 1957, concernente le nuove norme relative alle denunce ed ai benestare alla importazione e alla esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000, è sostituito dal seguente:

Le denunce di cui all'art. 3 si compongono di quattro esemplari, contrassegnati da numeri progressivi dall'1 al 4; sono munite di stampiglia « Procedura Speciale » e devono essere compilate e firmate dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

Detti moduli, sui quali dovrà essere indicato, fra l'altro, anche la ragione sociale e la sede della banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario, dovranno essere presentati alla dogana competente insieme ad una copia della fattura e della licenza, quando prescritta, all'atto dell'importazione o dell'esportazione della merce.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati della denuncia con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuati gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il n. 4; restituisce all'operatore l'esemplare n. 1 e trasmette i rimanenti esemplari 2 e 3, nonchè la copia della fattura munita del timbro doganale, agli uffici competenti per l'ulteriore seguito.

L'operatore dovrà presentare alla banca designata sulla denuncia l'esemplare n. 1 all'atto del regolamento valutario.

Se il regolamento valutario è effettuato prima delle operazioni doganali, il suddetto esemplare, munito del visto doganale, deve essere consegnato dall'operatore immediatamente alla banca che ha seguito il regolamento stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore a partire dal 2 gennaio 1959.

Roma, addì 5 dicembre 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

(7001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo sulla sinistra del torrente Chiavenna, a Vigolo Marchese, in comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Con decreto 14 luglio 1958, n. 426, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo sulla sinistra del torrente Chiavenna, a Vigolo Marchese, in comune di Castell'Arquato (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 15 confinante ad est, nord e sud col Demanio dello Stato, ad ovest con la proprietà Bergonzi Carlo e Forni Gina, di Ha 0 00 09, come indicato, in tinta verde, nella planimetria rilasciata il 31 luglio 1957, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(6917)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n. 4975/2879 in data 10 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 25 novembre 1958 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 306), è stata determinata in via definitiva in L. 11 244 735 (lire undicimilioniduecentoquarantaquattromilasettecentotrentacinque) l'indennità per le particelle boschive numeri 3, 8 foglio 3, n. 1 foglio 7, numeri 19, 20 foglio 9, n. 6 foglio 34, numeri 10, 13 foglio 29, espropriate in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico, e trasferite in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto Presidenziale in data 25 luglio 1950, n. 513, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario)

Il predetto importo a seguito del conguaglio con l'ammontare dell'indennità precedentemente liquidata con decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n. 3251/1155, viene liquidato nella misura di L. 11 249 308 ed i relativi interessi, previsti dall'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, vengono liquidati nella misura di lire 4 408 431 (lire quattromilioniquattrocentottomilaquattrocentotrentuno).

La predetta indennità e gli interessi, arrotondati a' sensi di legge, vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 15 650 000 (lire quindicimilioniseicentocinquantamila)

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 24 settembre 1958

Con decreto Ministeriale n. 4974/2878 in data 10 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 1958 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 30), è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1 300 386,35 (lire unmilione trecentomilatrecentottantasei e cent. 35), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) della superficie di ettari 113 13 90 nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA LEGNAMI SILANI (I L S S A), con sede in Genova, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto Presidenziale in data 12 agosto 1951, n. 879, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 434 521 (lire quattrocentotrentaquattromilacinquecentoventuno)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1 730 000 (lire unmilionesettecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 24 settembre 1958

(6778)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 298

Corso dei cambi del 31 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624 —	624,30	624 —	623,95	624,40	624 —	624,20	624,20	—
$ Can.	647,75	647 —	647,50	646,75	644,40	647,55	647,40	647,50	647,50	—
Fr. Sv.	145,15	144,83	145,10	144,82	145 —	144,90	144,825	144,85	144,85	—
Kr. D.	90,55	90,43	90,48	90,42	90,40	90,50	90,46	90,50	90,50	—
Kr. N.	87,50	87,43	87,43	87,44	87,40	87,40	87,415	87,48	87,48	—
Kr Sv.	120,85	120,65	120,70	120,65	120,60	120,70	120,64	120,68	120,68	—
Fol.	165,23	165,25	165,10	165,23	165,30	165,25	165,26	165,24	165,24	—
Fr. B.	12,54	12,515	12,525	12,5125	12,52	12,55	12,515	12,538	12,53	—
Fr Fr	127,45	127,22	127,38	127,26	127,30	127,30	127,23	127,20	127,26	—
Lst.	1749,20	1749 —	1748,375	1748,625	1748 —	1749,60	1748,50	1749,625	1749,62	—
Dm. occ	149,54	149,41	149,38	149,35	149,30	149,50	149,37	149,48	149,48	—
Scell. Aust.	24,08	24,08	24,04	24,09	24,05	24,05	24,085	24,09	24,09	—

Media dei titoli del 31 dicembre 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,65
Id. 3,50 % 1902	70,15
Id. 5 % 1935	100,10
Redimibile 3,50 % 1934	88,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
Id 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95,125
Id 5 % 1936	100,10
Id 5 % (Città di Trieste)	95 —
Id 5 % (Beni Esteri)	94,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,475
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,375
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624 —
1 Dollaro canadese	647,075
1 Franco svizzero	144,822
1 Corona danese	90,44
1 Corona norvegese	87,427
1 Corona svedese	120,645
1 Fiorino olandese	165,245
1 Franco belga	12,514
100 Franchi francesi	127,245
1 Lira sterlina	1748,562
1 Marco germanico	149,36
1 Scellino austriaco	24,087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa di lavoro agricolo « Carbonia agricola », con sede in Carbonia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 dicembre 1958, il rag Dioclide Michelotto e nominato liquidatore della Cooperativa di lavoro agricolo « Carbonia agricola », con sede in Carbonia, in sostituzione dell'avv. Anselmo Garofano, dimissionario

(6810)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691; 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso) non possa utilmente funzionare,

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 13 dicembre 1958

Il direttore generale FORMENTINI

(6777)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra,

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948 n 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra,

Vista la legge 23 febbraio 1952, n 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'esercito ed i limiti di eta per la cessazione dal servizio permanente,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 23 marzo 1958, n 270, concernente il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali di complemento, in servizio o in congedo, nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale),

b) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,65,

c) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto limite massimo di età

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito - (Direzione generale personale ufficiali)

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del Distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente,

b) grado, Arma (o servizio) e Distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda (titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso, pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, certificati attestanti l'attività professionale eventualmente svolta);

d) indirizzo esatto del concorrente Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito

Art 4.

Entro il termine di cui al precedente art 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto o copia autentica notarile dello stesso, su carta da bollo da L 200 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

2) estratto dell'atto di nascita (non certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall ufficiale di stato civile del Comune di origine,

3) stato di famiglia (carta bollata da L 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L 100), rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

6) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o dal notaio Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende, se trovasi all estero, dall'autorità diplomatica o consolare

7) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli utili ai fini della valutazione di merito

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto Sono dispensati dal produrre detti due certificati i concorrenti che siano in servizio militare

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa Esercito, per altri concorsi

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Art 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati dei profughi, dei decorati al valor militare od al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in bollo da L 100 di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito,

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza;

h) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 6.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 ancorchè risultino spedite entro il predetto termine, o insufficientemente documentate.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento nel servizio permanente.

Art 9.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'Ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice cui spetta altresì la valutazione dei titoli.

I titoli da valutare, specificati nel successivo art. 14, saranno quelli effettivamente posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta di cultura tecnico-professionale ed in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma del genio.

I programmi delle prove di esame sono allegati al presente decreto.

L'esame scritto avrà luogo in Roma e, presso le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

L'esame orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto.

Art. 12.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 14.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 10 punti ripartiti come segue:

4 punti per il titolo indicato alla lettera *a*)

2 punti per il titolo indicato alla lettera *b*)

2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*)

1 punto per i titoli indicati alla lettera *d*)

1 punto per il titolo indicato alla lettera *e*).

Art. 15.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva, maggiorato dai punti di valutazione dei titoli prodotti.

A parità di punteggio si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art 16.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Giornale militare ufficiale.

Art 17.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati in soprannumero nell'organico del grado di tenente in servizio permanente del ruolo dell'Arma del genio, nell'ordine della graduatoria ,con anzianità assoluta, nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1958
Registro n. 68 *Esercito, foglio n.* 343 — CESARI

Programma degli esami di concorso per il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nella risoluzione di un tema di cultura tecnico-professionale su argomenti previsti per la prova orale, scelto dal candidato tra cinque temi proposti, ciascuno relativo ad una delle sottonotate discipline
ponti e costruzioni in legno, ferro e cemento armato
costruzioni stradali e ferroviarie
costruzioni idrauliche
elettrotecnica generale
radiotecnica generale
Durata dell'esame: 8 ore

PROVA ORALE

La prova orale, della durata approssimativa di 30', consiste.
discussione del tema scelto dal candidato per lo svolgimento della prova scritta,
colloquio di cultura generale tecnica relativo ai sottonotati argomenti, a scelta della Commissione esaminatrice, limitatamente ai primi tre o ai due rimanenti, a seconda dell'orientamento di specializzazione dimostrato dal candidato con la prova scritta.

Ponti e costruzioni in legno, ferro e cemento armato
Ponti e costruzioni in legno
Calcolo e proporzionamento degli elementi strutturali.
Calcolo e proporzionamento delle giunzioni.
Ponti e costruzioni metalliche.
Proporzionamento e verifica di strutture a parete piena e reticolari, chiodate e saldate - Le giunzioni chiodate e saldate ed il loro calcolo
Ponti e costruzioni in cemento armato ordinario e precompresso
Proporzionamento e verifica delle strutture in cemento armato ordinario. - Cenni sul proporzionamento e calcolo del cemento armato precompresso. - Calcolo pratico delle lastre in cemento armato - Calcolo di solai in cemento armato e con elementi prefabbricati. - Rinforzo di ponti danneggiati.

Costruzioni stradali e ferroviarie.
Criteri generali di progetto
Lo studio del tracciato tenendo conto della natura geologica del terreno - Confronto fra tracciati - Zona di influenza - I progetti e i loro allegati.
Esecuzione dei lavori.
Tracciamento dell'asse - Esecuzione degli scavi a cielo scoperto, con o senza opere provvisorie di contenimento: mezzi d'opera ed organizzazione dei lavori. - Esecuzione dei trasporti: mezzi d'opera ed esecuzione dei trasporti - Esecuzione dei rinterri - mezzi di distribuzione e di costipamento, organizzazione. - L'organizzazione generale di un cantiere stradale.
Lavori particolari.
Consolidamento dei terreni: opere particolari. Galleria a foro cieco. Tracciamento, organizzazione dei lavori di scavo, di imboschimento, di marinaggio e di rivestimento, mezzi d'opera ed accessori. Calcolo della velocità di avanzamento; disposizione degli attacchi intermedi e soluzioni particolari. Gallerie speciali.
La spinta delle terre.
Le teorie tradizionali. Calcoli dei muri di sostegno. Calcolo dei rivestimenti di galleria - Opere particolari: muri di controripa.
Manufatti stradali
Muri andatori Muri d'ala - Ponticelli e tombini - La resistenza dei terreni da fondazione - Fondazioni dirette ed indirette, a cielo scoperto, con l'ausilio dell'aria compressa
Sovrastrutture stradali con particolare riguardo alla pavimentazione
Classificazione Funzione dei materiali costituenti e prove normali. - Tipi e modalità di messa in opera. Dimensionamento degli elementi resistenti. - Sistemi manutentori
Ordinamento planimetrico dei rivestimenti stradali
Sovrastruttura ferroviaria
Massicciata Sostegni dell'armamento Armamento. Posa in opera e manutenzione - Soluzioni particolari

Costruzioni idrauliche.
Acquedotti Problemi pratici relativi alle condotte d'acqua
Condotte con semplice servizio di estremità e con distribuzione uniforme lungo il percorso. - Reti di distribuzione.
Condotte per impianto di sollevamento di acqua Potabilizzazione delle acque
Dighe di sbarramento Tipi vari. a gravità, ad arco, ad archi multipli, in scogliera, in terra
Impianti idroelettrici Canali di derivazione - Gallerie Condotte forzate. - Disposizioni delle centrali. - Opere accessorie

Elettrotecnica generale
Unità di misura Equazione di dimensione. - Leggi fondamentali sulla corrente continua e circuiti elettrici.
Campo elettrostatico
Correnti alternate e circuiti a corrente alternata.
Correnti polifasi
Trasformatori ed autotrasformatori
Alternatori e accoppiamenti di alternatori.
Dinamo e accoppiamento delle dinamo.
Motori a corrente continua e motori a corrente alternata
Motori asincroni trifase; motori monofase asincroni e a collettore
Convertitori statici e rotanti
Raddrizzatori: elettrolitici, metallici, a tubo, a vuoto e a gas

Radiotecnica generale
Circuiti elettrici alle radiofrequenze. elementi dei circuiti elettrici; transitori dei circuiti elettrici; circuiti in regime sinoidale, accoppiamento di circuiti.
Tubi elettronici: diodo, triodo, tetrodo, pentodo, tubi multipli.
Cenno sul comportamento dei tubi nel campo delle altissime frequenze
Impiego dei tubi elettronici: generalità sull'amplificazione; amplificazione di tensione; amplificazione di potenza in bassa frequenza; amplificazione di potenza in alta frequenza, oscillatori.
Reazione negli amplificatori; modulazione; rivelazione, modulazione di frequenza e di fase.
Cenni sui transistori

Roma, addì 18 ottobre 1958

Il Ministro SEGNI

(6783)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.